



COMUNE DI NOVATE MEZZOLA

(Provincia di Sondrio)

- C.F. e P. I.V.A 00104440144 -

Piazza Europa, 1 – 23025 NOVATE MEZZOLA – Tel.034363040 – Fax 034363050

ICI 2009

Scadenza dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili:

16 giugno 2009 (prima rata)

16 dicembre 2009 (seconda rata)

Il versamento va effettuato sul c/c postale n. **88612460**

intestato a **EQUITALIA ESATRI SPA NOVATE MEZZOLA-SO-ICI**

L'aliquota ordinaria è il **7** per mille.

Il 29 maggio 2008 entrava in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che introduce **l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitte).**

In proposito è opportuno sapere quanto segue:

- l'esenzione dall'imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l'anno 2009.
- per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente (art. 8, comma 2, D. Lgs. n°504/1992 e successive modifiche ed integrazioni)
- si considerano equiparate all'abitazione principale quelle concesse ad uso gratuito ai parenti in line retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupino quale loro abitazione principale.
- è equiparata all'abitazione principale, e quindi gode dell'esenzione d'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (affittata) a titolo oneroso.
- l'esenzione si estende all'unità abitative locate, con contratto registrato, a soggetti che la utilizzano come dimora abituale.
- per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore ai 100 metri.

Dall'esenzione **sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione d'imposta).

L'aliquota per l'abitazione principale è il **6** per mille ed è invariata.

La detrazione per l'abitazione principale è di **103.29** euro annui applicabile solo alle unità destinate ad abitazione principale catastalmente classificate nelle categorie **A/1, A/8 e A/9** e negli altri casi previsti.